



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE NONA CIVILE

Il Presidente

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020;

richiamata la normativa generale e di dettaglio in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

richiamati tutti i provvedimenti organizzativi del Presidente del Tribunale recanti misure organizzative e linee guida in ordine all'emergenza sanitaria COVID-19 (prot. 3572 del 6.3.2020, prot. 3776 del 9.3.2020, prot. 3976 del 12.3.2020, prot.4240 del 19.3.2020)

richiamato il proprio provvedimento in data 9 marzo 2020, con il quale sono state impartite disposizioni per lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel periodo 9-22 marzo secondo le prescrizioni di cui al decreto legge 8.3.2020, n.11 e al D.P.C.M. 8 marzo 2020;

ritenuto di dover provvedere alla regolamentazione delle attività di competenza della sezione, in conformità alle nuove disposizioni;

preso atto che:

con il decreto legge n.18 viene prorogato al 15 aprile 2020 il cd “periodo cuscinetto”, già previsto fino al 22 marzo 2020, durante il quale le udienze dei procedimenti civili pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020;

durante il medesimo periodo sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati, ferme le eccezioni previste;

le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 83 D.L. n.18/20 non operano nei casi di cui al comma 3 lett. a), che saranno quindi trattati;

sentiti i magistrati della Sezione;

adotta le seguenti misure organizzative per la Sezione nona civile – Ufficio del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 83 del D.L.17 marzo 2020 n.18:

Attività di udienza

I procedimenti fissati nelle udienze sino al 15 aprile 2020 sono rinviati d'ufficio a data successiva, ad eccezione di quelli di cui all'art. 83, comma 3, lett. a) del D.L. 17 marzo 2020, n.18, comunicando alle parti, per via telematica, le nuove date di udienza;

in particolare, fanno eccezione e quindi saranno regolarmente trattati gli affari e tenute le udienze nelle seguenti tipologie di procedimenti:

1) i procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n.833 (trattamenti sanitari obbligatori);

2) i procedimenti di cui all'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n.194 (interruzione volontaria di gravidanza);

3) autorizzazione a trapianti di organo;

4) i procedimenti in materia di tutela, di curatela e di amministrazione di sostegno, nei casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame della persona non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute;

5) i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

Il giudice assegnatario del procedimento procederà alla valutazione dell'urgenza, in considerazione degli specifici motivi adottati dalla parte istante.

Le comunicazioni di rinvio delle udienze alle parti dovranno essere effettuate con congruo anticipo rispetto alla data dell'udienza oggetto di rinvio, in modo da permettere alla cancelleria di effettuare in tempo utile i necessari adempimenti.

La cancelleria provvederà, in ogni caso, ad affiggere avviso del rinvio all'entrata delle aule di udienza.

I magistrati della sezione sono invitati a non accedere ad ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali, nonché, in generale, luoghi che ospitano persone anziane o con problemi di salute, potenzialmente più esposte agli effetti negativi di un eventuale contagio e a non procedere all'esame presso l'ufficio giudiziario degli amministrandi e degli amministrati ultrasessantacinquenni provvedendo alla celebrazione della Camera di Consiglio in videoconferenza, mediante utilizzo degli applicativi dei quali il Ministero della giustizia è licenziatario (Microsoft Lync/Skype for Business/Office Teams);

in particolare, visto l'art.83, comma 7, del d.l. citato:

1) per le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, si privilegia lo svolgimento mediante collegamenti da remoto con le modalità previste alla lettera f) del comma 7 del Decreto legge 17.3.2020, n.18,

2) per le udienze che prevedano la presenza delle parti personalmente, il giudice valuterà l'opportunità di avvalersi dello strumento telematico, tenuto conto della necessità di ridurre il più possibile gli spostamenti delle persone e i contatti tra le stesse (le audizioni

degli amministrati, quando necessarie, potranno essere effettuate in teleconferenza ovvero si provvederà con trattazione scritta; i provvedimenti provvisori saranno oggetto di conferma, revoca o modifica, a seguito dell'audizione degli interessati, che si terrà quando le condizioni di salute pubblica lo consentiranno);

- 3) per le udienze fissate per i giuramenti di tutori ed amministratori di sostegno il giudice tutelare potrà così procedere: a) nel caso di nomina di avvocati e/o altri professionisti abilitati: invio telematico da parte del tutore/amministratore nominato di una dichiarazione contenente la seguente formula di impegno “*giuro di esercitare con fedeltà e diligenza l'ufficio di amministratore di sostegno*”, (reperibile sulla *home page* del sito *web* del Tribunale/“amministrazione di sostegno”), firmata digitalmente, con assunzione di ogni responsabilità giuridica, civile e penale, di una falsa dichiarazione resa all'autorità giudiziaria; b) nel caso di nomina di familiari o privati: decreto emesso dal giudice tutelare di temporaneo esonero dal giuramento con immissione del tutore o A.d.S. nei poteri derivanti dal decreto di nomina;

in caso di celebrazione di udienza la cui trattazione risulti necessaria,

i procedimenti saranno fissati ad orario opportunamente differenziato in misura da evitare attese nei corridoi con conseguenti assembramenti di persone;

le parti e gli avvocati potranno entrare nell'ufficio giudiziario e nell'aula di udienza indossando mascherine e guanti ed in numero complessivo non superiore a quattro, mantenendo la distanza di sicurezza tra loro e tra loro ed il giudice;

non potranno accedere nei locali della sezione e nelle aule di udienza le persone non effettivamente interessate alla causa in trattazione;

Accesso del pubblico

L'attività di ricevimento al pubblico di competenza dei funzionari della cancelleria della Sezione Tutele è sospesa sino al 15 aprile 2020, ad eccezione che per gli atti indifferibili;

- gli Avvocati, gli Amministratori di Sostegno, i Consulenti e gli Ausiliari dovranno curare il deposito degli atti processuali, dei documenti e delle istanze **urgenti ed indifferibili**, esclusivamente a mezzo di deposito telematico, evitando in modo assoluto l'accesso alla Cancelleria;

L'eventuale indifferibile accesso alla cancelleria avverrà attraverso gli sportelli muniti di vetro, dalle ore 9 alle ore 12, secondo le seguenti modalità, per evitare forme di assembramento:

- esclusivamente per il deposito di atti urgenti e per lo svolgimento di affari indifferibili, presso il presidio unico istituito presso il plesso di Via Lepanto, ingresso Viale Giulio Cesare 52-Archivio Lavoro-piano interrato;
- esclusivamente per il deposito di atti urgenti e per lo svolgimento di affari indifferibili, attraverso il servizio di prenotazione *on line* accessibile attraverso la *home page* del sito *web* del tribunale (www.tribunale.roma.it), “*prenotazione appuntamenti presso la Cancelleria della IX Sezione Civile Ufficio del Giudice Tutelare*” e accedendo dal presidio unico di Viale Giulio Cesare 52-Archivio Lavoro-piano interrato;

il pubblico ammesso ad accedere agli uffici della sezione potrà essere ricevuto in cancelleria indossando mascherine e guanti e mantenendo la distanza di sicurezza con il cancelliere;

sono sospesi i ricevimenti di amministratori di sostegno, difensori e beneficiari, salvo che vengano fissati specificamente dal giudice; i primi potranno formulare eventuali istanze di interlocuzioni con i giudici solo con riferimento a procedimenti urgenti ed indifferibili, inoltrandole mediante invio nel relativo fascicolo telematico;

per comunicazioni ed informazioni di cancelleria, solo relativamente a procedimenti già instaurati e che rivestano carattere di urgenza, si privilegia la modalità di comunicazione tramite posta elettronica all'indirizzo istituzionale ufficiogiudicetutelare.tribunale.roma@giustizia.it;

il Funzionario Direttore di cancelleria individuerà le unità di personale necessarie per gestire e garantire le attività urgenti ed indifferibili, attraverso la previsione di turni settimanali da comunicare prontamente alla scrivente e a tutti i magistrati.

Il presente provvedimento sostituisce il precedente, adottato in data 9 marzo 2020.

Si comunichi al Signor Presidente del Tribunale, a tutti i Giudici e al Personale amministrativo della Sezione.

Si affigga all'entrata e nel corridoio della Sezione e si pubblichi sul sito web del Tribunale.

Roma, 20 marzo 2020

IL PRESIDENTE DI SEZIONE
Emilia Fagnoli